

N. 508/13 SENT.

N. 1098/09 FASC.

N. _____ REP. SENT.

N. 97/13 *row*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Bitonto avv. Marilia Bonelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1098 Ruolo Generale 2009

TRA

~~_____~~ rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Taccogna,

ATTORE

CONTRO

ENEL Energia spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. ~~_____~~

~~_____~~


CONVENUTO

Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 epc, come modificato dalla L. 69/09, dal contenuto della sentenza è stata omessa l'esposizione dello svolgimento del processo.

Sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa come di seguito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La documentazione prodotta da parte attorea da incontestabile prova che, benchè l'attore abbia formalmente comunicato la propria volontà di recedere dal contratto stipulato con ENEL Energia spa Mercato Libero già in data 9/12/2008, tuttavia soltanto in data 29/07/2009 ENEL Energia spa prendeva atto della reiterata disdetta del contratto, comunicata dall'attore per il tramite di Confconsumatori in data 19/06/2009, provvedendo soltanto allora "ad



inserire nei nostri sistemi la disdetta richiesta" ed ancora "scusandoci per il ritardo con il quale abbiamo evaso la sua pratica".

Tanto da piena prova dell'inadempimento da parte del venditore agli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali. Vi è del resto esplicito riconoscimento da parte di ENEL Energia Mercato Libero dell'energia, datata 29/09/2009, del disagio arrecato all'utente, tanto da decidere di applicare unilateralmente alla fornitura all'utente, fino all'effettiva cessazione, un prezzo speciale più basso, "considerati i disagi da Lei subiti". Vanno annoverati tra questi disagi non solo le spese sopportate dall'utente al fine di far valere la propria volontà di recesso ammontante ad € 200,00, ma anche l'aver subito nel periodo dal 4/08/09 al 17/08/09 la sospensione dell'erogazione di energia elettrica nell'abitazione.

Alla luce della documentazione su richiamata si ritiene ingiustificata ed illegittima l'intervenuta sospensione dell'erogazione di energia elettrica.

Non risultano esistenti né provate circostanze che abbiano impedito il riallaccio dell'energia entro cinque giorni, ovvero nel termine di tre giorni lavorativi al fine di evitare il rischio di interruzione di un servizio essenziale.

Sulla scorta di tali evidenze si deve ritenere che non siano stati rispettati da parte convenuta i requisiti normativi di qualità e continuità previsti dagli artt. 2 co. 2 lett. g e 101 D. Lgs. 206/05 e dall'art. 11 co.2 D.Lgs 286/1999 per intervenuto superamento del tempo massimo previsto per il ripristino della fornitura e del tempo di risposta a richiesta scritta superiore a quello massimo previsto. L'omissione accertata di parte convenuta comporta l'applicabilità dell'indennizzo forfetario di cui alla Carta del Servizio Elettrico pari ad 25,82.

Parte attorea ha provato per testi l'an della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti. I testi escussi hanno dichiarato che nel periodo di

interruzione dell'erogazione di energia elettrica la famiglia ~~_____~~ è stata costretta a farsi ospitare da altri. Poiché è di comune esperienza il disagio esistenziale e psicologico arrecato all'utente dalla carenza di energia elettrica nei locali di uso quotidiano, si ritiene valutare in via equitativa ex art. 1226 c.c. l'ammontare del danno subito dall'attore per la somma di € 1.000,00.

Non viene accolta la domanda di rimborso della somma di € 838,00 in quanto il relativo esborso attiene ad un effettivo consumo di energia elettrica da parte dell'attore, come fornita dal convenuto con applicazione di un "prezzo speciale".

La domanda viene pertanto accolta con condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 1.225,82 a titolo di risarcimento del danno e rimborso forfettario, il tutto oltre interessi legali.

Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese legali, che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~_____~~ nei confronti di ENEL Energia spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- 1) condanna il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 1.225,82 a titolo di risarcimento danni e rimborso contrattuale, oltre interessi legali;
- 2) condanna altresì il medesimo convenuto al pagamento delle spese legali, che liquida in complessivi € 1.121,00 (di cui € 1.000,00 quale compenso professionale per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ed €

121,00 per spese documentate) oltre IVA e CAP, e che distrae in favore dell'avv. Alessandra Taccogna, dichiaratasi anticipataria,.

Sentenza esecutiva per legge.

Bitonto, 24 settembre 2013

Depositate in Cancelleria
Bitonto, li 27 SET. 2013

IL CANCELLIERE
(Rag. Giust. Montroda)

Il Giudice di pace
avv. Mariha Bonelli